

STATUTO

22 luglio 2021

TITOLO I
COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO SOCIALE - DURATA

ART. 1 - Denominazione e sede

È costituita una cooperativa con funzioni consortili denominata “Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Lazio, Umbria, Sardegna” società cooperativa.

La Società ha sede nel comune di Roma e potrà istituire uffici periferici.

ART. 2 - Principi ispiratori e scopo sociale

La Società ispira la propria attività ai principi dell’insegnamento sociale cristiano e ai principi della mutualità e della solidarietà propri della tradizione del Credito Cooperativo e opera senza fini di speculazione privata.

Essa, al fine di valorizzare il ruolo delle Banche di Credito Cooperativo associate, opera per favorirne lo sviluppo, promuove coerenti relazioni fra le stesse e ne supporta l’agire nell’interesse dei loro soci, dei loro clienti e delle comunità di riferimento.

La Società – in ossequio agli articoli 2602, 2615-ter e 2620 del codice civile nonché all’art. 27 del D.lg.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modifiche ed integrazioni – promuove:

1. il consolidamento del rapporto che le Banche di Credito Cooperativo associate intrattengono con le comunità locali di cui sono espressione, nonché, esemplificativamente, con amministrazioni e istituzioni pubbliche, enti, organismi e associazioni/organizzazioni di categoria;
2. lo sviluppo delle Banche di Credito Cooperativo associate mediante l’esercizio di attività di interesse comune, di rappresentanza, assistenza, consulenza ed erogazione di servizi, anche di formazione in particolare su temi dell’identità cooperativa, della promozione economica e sociale, nonché sui temi di cui al successivo punto 5;
3. la costituzione di Banche di Credito Cooperativo tenendo conto di quanto previsto dalle Disposizioni di vigilanza e del ruolo attribuito alle Capogruppo;
4. la coerenza sostanziale e la costante qualificazione della natura di cooperativa a mutualità prevalente delle BCC/CR associate;
5. la diffusione dell’educazione finanziaria, nonché della cultura e della sostenibilità ambientale e sociale dei territori e delle comunità di insediamento delle associate.

La Società opera anche quale articolazione territoriale dei Fondi di Garanzia del Credito Cooperativo, in base alle discipline ad essi applicabili.

ART. 3 - Competenza Territoriale - Legami associativi - Legami istituzionali

La Società costituisce l’organismo associativo territoriale di secondo grado delle Banche di Credito Cooperativo aventi sede legale nelle Regioni Lazio, Umbria, Sardegna e di quelle che ne fanno richiesta, aventi sede legale in regioni limitrofe, previo accordo tra le Federazioni territoriali interessate e il parere favorevole della Federazione nazionale di categoria, che si esprime anche su eventuali divergenze tra Federazioni territoriali sulla base di criteri di equilibrio e pragmatismo, nonché con votazione a maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti.

In tale qualità, essa aderisce alla Federazione Nazionale di categoria e, per il tramite di questa, alla Confederazione Cooperative Italiane alla quale questa, a sua volta, aderisce; sempre per il tramite della Federazione Nazionale, potrà inoltre aderire ad altri enti a carattere nazionale, europeo e internazionale che perseguano lo sviluppo delle Banche di Credito Cooperativo e della cooperazione in genere.

Le notizie ed i dati rilevanti non di pubblico dominio pertinenti alle banche associate acquisiti dalla Società sono coperti da obbligo di riservatezza e segreto professionale. La Società adotta adeguati presidi organizzativi volti ad impedire che le notizie e i dati rilevanti non di pubblico dominio relativi ad una banca associata, acquisiti nello svolgimento delle anzidette attività, possano essere comunicati o risultare comunque acquisiti alle altre banche associate, per prevenire effetti restrittivi della concorrenza. I rappresentanti della Società e i soggetti operanti per la medesima si impegnano ad operare nel rispetto di un codice etico.

ART. 4 - Durata

La durata della Società è fissata al 2050 e potrà essere prorogata, una o più volte, con delibera dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE - OPERATIVITÀ

ART. 5 - Oggetto sociale

La Società, per il conseguimento dei propri scopi, svolge in proprio o anche attraverso società o enti partecipati:

- a) attività istituzionali e di rappresentanza di interessi delle Banche di Credito Cooperativo associate, anche attraverso la promozione di posizioni e istanze comuni e condivise in tutte le sedi opportune, sia all'interno sia all'esterno della categoria;
- b) attività di assistenza, consulenza e formazione;
- c) attività di promozione e diffusione della cultura e della identità bancaria mutualistica del Credito Cooperativo in ambito territoriale;
- d) attività promozionali e di coordinamento riferite alle associazioni mutualistiche, eventualmente promosse a vario titolo dalle BCC associate;
- e) funzione di articolazione territoriale dei Fondi di Garanzia del Credito Cooperativo in base alle normative vigenti;
- f) attività di monitoraggio dell'economia e del mercato bancario locale;
- g) l'attività di revisione cooperativa, ai sensi della normativa applicabile, nei confronti delle BCC associate.

Nello svolgimento delle attività di cui alle lettere da a) a f), la Società collabora con la Capogruppo alla quale la banca associata è affiliata.

La Società può inoltre attuare tutte le iniziative, compresa l'assunzione di partecipazioni in altre società ed Enti, utili per il raggiungimento dello scopo sociale.

La Società può svolgere la propria attività anche nei confronti dei terzi, purché in misura non prevalente, ad esclusione delle attività istituzionali e di rappresentanza e di promozione, quali quelle di cui alle lettere a), c), e) del presente articolo che devono essere svolte esclusivamente nei confronti dei soci. Le altre attività possono essere rese anche a soggetti non soci.

La Società, nel definire la propria struttura, adotta un assetto organizzativo idoneo ad assicurarne la conformità alle disposizioni normative applicabili.

ART. 6 - Ambiti di attività e di rappresentanza

Nell'espletamento del suo ruolo istituzionale, la Società svolge, in ogni sede, per le banche associate le seguenti attività: istituzionali e di rappresentanza, di promozione, di assistenza, consulenza e formazione, nonché attività di revisione cooperativa ai sensi della normativa vigente.

In merito alle attività di rappresentanza, la Società provvede a:

- a) promuovere e stipulare accordi o convenzioni con Enti pubblici e privati di qualunque natura;
- b) tutelare gli interessi sindacali delle banche associate, tenendo conto del ruolo delle Capogruppo, anche in occasione della stipula di contratti integrativi di lavoro o accordi economici nonché delle vertenze individuali e collettive;
- c) tutelare e assistere le banche associate e rappresentarne gli interessi nei rapporti con Enti e Uffici pubblici, nonché con organismi di rappresentanza territoriale;
- d) associare le banche socie in Enti e organizzazioni aventi scopi complementari o affini alle stesse.

Nell'assolvimento del medesimo ruolo istituzionale, la Società può coadiuvare le banche associate negli adempimenti necessari e nelle attività di garanzia dei Fondi di Garanzia del Credito Cooperativo.

La funzione di rappresentanza di cui sopra ha valore legale perché si intende conferita dalle banche associate, ad ogni effetto, con l'atto di ammissione a socio.

L'attività di promozione si esplica mediante:

- a) attività di promozione delle specificità identitarie del Credito Cooperativo in ambito territoriale;

- b) attività promozionali e di coordinamento riferite alle associazioni mutualistiche eventualmente promosse a vario titolo dalle BCC associate;
- c) la diffusione della cultura cooperativa e mutualistica, in particolare nel settore del credito, dell'educazione finanziaria e del welfare di comunità; nonché della cultura della sostenibilità ambientale e sociale dei territori e delle comunità;
- d) l'organizzazione di manifestazioni e convegni;
- e) la raccolta, la pubblicazione e la divulgazione di dati e notizie relative al Credito Cooperativo in ambito territoriale.

La società svolge l'attività di revisione cooperativa per l'accertamento dei requisiti inerenti la natura mutualistica, ai sensi della normativa vigente, nei confronti delle BCC associate e in base ad un'apposita convenzione con la Federazione nazionale di categoria.

La società svolge le attività di assistenza, consulenza e formazione imprenditoriale cooperativa e tecnico-identitaria, nonché mutualistica, con particolare riferimento alle specificità del Credito Cooperativo. Gli stessi servizi possono essere erogati anche a favore di soggetti terzi.

ART. 7 - Altre attività

La società può svolgere altre attività di supporto alle banche associate e volte a migliorare e incrementare i servizi erogati nel rispetto delle normative vigenti.

Al fine di promuovere e diffondere i principi e i valori della cooperazione di credito, la Società favorisce, valorizza e sostiene la partecipazione attiva dei giovani soci delle banche associate.

TITOLO III **SOCI**

ART. 8 - Ammissibilità a socio

Possono essere ammesse a socio le Banche di Credito Cooperativo aventi sede legale nelle Regioni Lazio, Umbria, Sardegna e quelle che ne fanno richiesta, aventi sede legale in regioni limitrofe, previo accordo tra le Federazioni territoriali interessate, e il parere favorevole della Federazione nazionale di categoria che si esprime anche su eventuali divergenze tra Federazioni territoriali sulla base di criteri di equilibrio e pragmatismo, nonché con votazione a maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti.

Potranno altresì essere ammesse a socio Banche di Credito Cooperativo che a seguito del cambiamento della propria sede legale stabiliscano la stessa nelle Regioni Lazio, Umbria, Sardegna, solo qualora esse soddisfino, con riferimento alla Regione medesima, almeno due dei tre criteri seguenti:

- 1) abbiano nelle Regioni Lazio, Umbria, Sardegna la residenza, sede o l'operatività della maggioranza dei propri soci, ai sensi delle disposizioni di vigilanza applicabili;
- 2) abbiano nelle Regioni Lazio, Umbria, Sardegna la maggioranza delle proprie succursali;
- 3) realizzino con la clientela che ha residenza, sede o l'operatività nelle Regioni Lazio, Umbria, Sardegna la quota prevalente dell'ammontare complessivo degli impieghi e della raccolta.

ART. 9 - Formalità per l'ammissione a socio

Per l'ammissione a socio, le Banche di Credito Cooperativo devono presentare al Consiglio di amministrazione domanda scritta, corredata di copia autentica della delibera del consiglio, contenente, oltre al numero delle azioni richieste in sottoscrizione, le informazioni e dichiarazioni dovute ai sensi del presente statuto o richieste dalla Società in via generale.

Il Consiglio di amministrazione delibera sulla richiesta di ammissione entro il termine di sessanta giorni dal suo ricevimento e dispone la comunicazione della deliberazione di ammissione alla Banca interessata ovvero, entro lo stesso termine, deve comunicare, motivandolo, l'eventuale diniego alla richiesta.

In caso di accoglimento della richiesta di ammissione, il Consiglio di amministrazione, verificato il versamento integrale dell'importo delle azioni sottoscritte e del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori, provvede all'immediata annotazione della delibera di ammissione nel libro dei soci.

La qualità di socio si acquista a far data dalla annotazione predetta.

ART. 10 - Diritti dei soci

Le banche socie esercitano i diritti sociali e patrimoniali e:

- a) intervengono in assemblea ed esercitano il diritto di voto, secondo quanto stabilito dall'articolo 21;
- b) hanno diritto di avvalersi dell'attività istituzionale e di rappresentanza, di promozione, di assistenza, consulenza e formazione, e di revisione, nonché delle altre attività svolte dalla Società, nei modi e nei limiti fissati dallo statuto, dai regolamenti e dalle altre deliberazioni sociali.

L'esercizio dei diritti sociali spetta alle banche socie in regola con il versamento dei contributi consortili e non soggette a sanzioni che limitino l'esercizio dei diritti stessi.

ART. 11 - Doveri dei soci

Le banche socie, nello spirito della mutualità e nell'interesse del Credito Cooperativo, hanno il dovere di:

- a) osservare le disposizioni del presente statuto;
- b) uniformarsi alle deliberazioni assunte dagli organi della Società e di favorirne l'attuazione;
- c) utilizzare, in conformità alle proprie esigenze, i servizi offerti dalla Società; qualora una Banca di Credito Cooperativo socia intenda utilizzare i servizi di altra Federazione, o di società o enti da quest'ultima partecipati, dovrà ottenere il consenso preventivo della Società, consultata la Federazione Nazionale;
- d) di corrispondere i contributi consortili e versare i corrispettivi specifici per le attività e i servizi utilizzati;
- e) sottoporsi alle attività della Società effettuate ai sensi del precedente articolo 6, comma 3, e di favorirne lo svolgimento, rimuovere senza ritardo le irregolarità riscontrate tenendo conto dei suggerimenti ricevuti;
- f) di fornire tutte le notizie ed i dati richiesti dalla Società ed aventi attinenza con le finalità della Società;
- g) di invitare la Società alle proprie assemblee;
- h) di non tenere comportamenti incompatibili con quelli ai quali si indirizza l'azione della Società.

ART. 12 - Sanzioni

Nei casi di inadempimento ai doveri del precedente articolo e degli obblighi di cui al presente statuto, il Consiglio di amministrazione può disporre, tenendo conto della gravità dell'inadempimento, l'irrogazione di una o più delle seguenti sanzioni:

- 1) richiamo scritto;
- 2) decadenza dei componenti espressi dalla banca sanzionata da eventuali incarichi tecnici ricoperti nell'ambito della Società;
- 3) non candidabilità da parte della Società degli esponenti della banca sanzionata ai fini dell'assunzione di cariche presso organismi del Credito Cooperativo, per tutto il periodo di persistenza delle cause che hanno dato luogo all'irrogazione della sanzione;
- 4) segnalazione della condotta sanzionata alla Capogruppo del Gruppo bancario Cooperativo di riferimento;
- 5) segnalazione, anche per il tramite della Federazione Nazionale, alle Autorità competenti;
- 6) richiesta alla Federazione Nazionale di:
 - inibizione a ricoprire incarichi di rappresentanza da parte degli esponenti aziendali della banca associata inadempiente;
 - sospensione dell'erogazione da parte della Federazione Nazionale stessa di servizi centrali, licenze e concessioni alla banca associata sanzionata.
- 7) esclusione dalla Società.

Le deliberazioni relative alle sanzioni di cui al comma precedente sono assunte con l'astensione degli eventuali rappresentanti della banca associata ed oggetto della deliberazione, i quali, dopo aver esposto le proprie considerazioni in merito, sono tenuti ad allontanarsi dalla seduta allo scopo di evitare qualsiasi forma di conflitto di interessi. Nella relativa verbalizzazione si avrà cura di far risultare esplicitamente l'osservanza delle condizioni sopraindicate.

Le deliberazioni relative alle sanzioni di cui ai numeri 5, 6 e 7 del presente articolo sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei voti dei componenti del Consiglio.

Le sanzioni irrogate sono portate a conoscenza dei soci della banca sanzionata da parte della Società alla prima successiva assemblea e di tale comunicazione va dato atto nel verbale dell'assemblea stessa, e sono comunicate ai Fondi di Garanzia della categoria.

ART. 13 - Cessazione della qualità di socio

Le banche socie cessano di far parte della Società in seguito a recesso, al proprio scioglimento oppure ad esclusione.

Il recesso è ammesso solo nei casi previsti dalla legge e dall'atto costitutivo o di trasferimento della sede legale cui consegua il venire meno del requisito dell'art. 3, primo comma. Esso è deliberato dalla assemblea della banca socia: a detta assemblea ha diritto di intervento e di parola un rappresentante della Federazione.

La relativa dichiarazione deve farsi per iscritto con lettera raccomandata diretta al Consiglio di amministrazione che dovrà esaminarla entro sessanta giorni dal ricevimento e comunicarne gli esiti al socio.

Il recesso produce effetto dal momento della comunicazione al socio del provvedimento di accoglimento della richiesta.

Nei casi di recesso diversi da quelli previsti dalla legge il recesso non può essere esercitato e la relativa richiesta non ha comunque effetto prima che il socio abbia adempiuto a tutte le sue obbligazioni verso la Società.

L'esclusione può avvenire, secondo le disposizioni del presente statuto, per la violazione di uno dei doveri posti a carico della banca associata. Essa viene deliberata dal Consiglio di amministrazione della Società con provvedimento motivato.

Il provvedimento di esclusione è comunicato alla banca associata con lettera raccomandata ed è immediatamente esecutivo; contro di esso, tuttavia, la banca associata può ricorrere nel termine di trenta giorni dalla comunicazione al Collegio dei probiviri, che decide in modo definitivo entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso. Resta convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato. Contro l'esclusione la banca associata può proporre opposizione al tribunale.

La banca uscente ha l'obbligo di pagare i contributi consortili disposti per l'esercizio in corso ed ha diritto esclusivamente al rimborso del valore nominale delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto si è sciolto. La Società deve provvedere al pagamento entro centottanta giorni dalla approvazione del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto si è sciolto.

In caso di fusione tra banche socie aderenti alla Società – ed anche in caso di fusione tra banche appartenenti a Federazioni diverse e cui consegua la perdita della qualità di socio della Società di una di esse – in considerazione degli investimenti effettuati e della programmazione compiuta dalla Società, la banca che risulta dalla fusione o quella incorporante è tenuta al pagamento di una somma corrispondente ai contributi dovuti alla Società per tre esercizi. L'importo non potrà superare quello dei contributi pagati alla Società dalla banca non più ad essa associata negli ultimi tre esercizi precedenti.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE - AZIONI - CONTRIBUTI E CORRISPETTIVI

ART. 14 - Patrimonio

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva legale;
- c) dalla riserva da sovrapprezzo azioni;
- d) da ogni altra riserva o fondo senza specifica destinazione, comunque denominati.

ART. 15 - Capitale sociale

Il capitale sociale è variabile ed è costituito da azioni del valore nominale di euro 25,82 ciascuna, che possono essere emesse, in linea di principio, illimitatamente.

ART. 16 - Azioni e sovrapprezzo

Le azioni sono nominative.

L'assemblea determina in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori, ai sensi dell'art. 2528, secondo comma, del codice civile, l'importo che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione (sovrapprezzo).

Il sovrapprezzo è imputato all'apposita riserva che non potrà essere utilizzato per la rivalutazione delle azioni.

ART. 17 - Ristorni

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, può deliberare sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- assegnazione gratuita di azioni;
- emissione di obbligazioni.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorsi fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

ART. 18 - Contributi consortili

I costi di gestione della Società sono coperti dai contributi consortili ordinari versati dalle Banche associate.

Entro il mese di marzo di ogni anno, il Consiglio di amministrazione redige il bilancio preventivo; in tale occasione, esso determina l'ammontare dei contributi consortili in rapporto al complesso delle attività da svolgere e ne stabilisce la ripartizione fra le banche associate in base ai criteri stabiliti in apposito regolamento assembleare.

L'eventuale richiesta di sospensione o riduzione dei contributi consortili e/o dei corrispettivi dovuti, effettuata da una banca associata per gravi e fondati motivi, può essere accolta dal Consiglio di amministrazione della Società.

I contributi consortili devono essere corrisposti dalla Banca associata quando siano cessati i presupposti della loro sospensione o riduzione.

Il Consiglio di amministrazione, inoltre, può determinare presupposti, criteri e tipologia di attività e servizi per i quali le banche associate saranno chiamate a versare un contributo consortile integrativo in relazione all'effettiva fruizione degli stessi.

In ogni caso, i contributi consortili non potranno superare i costi imputabili alle prestazioni consortili.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

ART. 19 - Organi sociali

Gli organi della Società, ai quali è demandato, secondo le rispettive competenze, l'esercizio delle funzioni sociali sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Comitato esecutivo, se nominato;
- d) il Collegio sindacale;
- e) il Collegio dei probiviri.

TITOLO VI ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 20 - Convocazione e costituzione dell'Assemblea

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie ai sensi di legge.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni obbligano i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di amministrazione mediante avviso di convocazione spedito alle banche socie per raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l'adunanza che può essere tenuta in luogo diverso da quello in cui si trova la sede sociale purché in territorio italiano.

Il Consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, deve convocare senza indugio l'Assemblea quando, ricorrendo gravi motivi, ne è fatta richiesta dalla Federazione Nazionale di categoria.

Le assemblee ordinarie e straordinarie, in prima ed in seconda convocazione, sono validamente costituite secondo le regole previste dal codice civile e deliberano con le maggioranze stabilite dal medesimo codice.

ART. 21 - Intervento e rappresentanza in Assemblea

Possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Ciascuna banca socia interviene direttamente all'Assemblea, mediante il suo legale rappresentante ovvero mediante un delegato di questi, scelto fra gli amministratori. La delega è rilasciata con lettera diretta al presidente dell'Assemblea da parte del legale rappresentante della banca socia.

Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Le votazioni in Assemblea hanno luogo in modo palese e normalmente per alzata di mano; per la nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea, su proposta del presidente, deliberi, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, di procedere con voto palese.

All'Assemblea dovrà essere invitato il legale rappresentante della Federazione Nazionale di categoria, il quale potrà intervenire con facoltà di parola anche attraverso un proprio delegato.

Inoltre all'Assemblea possono essere invitati ad assistere gli amministratori, i sindaci ed i direttori delle banche socie.

ART. 22 - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni ricorrendo le condizioni di cui all'art. 2364, secondo comma, del codice civile.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e le connesse relazioni degli amministratori, udita la relazione dei sindaci;
- nomina gli amministratori, i componenti del Collegio sindacale, del quale nomina il presidente, ed i componenti del Collegio dei probiviri;
- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- nomina il soggetto al quale è demandato l'esercizio della revisione legale dei conti;
- approva i regolamenti che disciplinano i contributi consortili, l'attività di revisione di cui all'art. 6, comma 3, nonché gli altri regolamenti attribuiti alla competenza dell'Assemblea.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie previste dalla legge.

Per le modifiche statutarie deve essere acquisito il preventivo parere favorevole della Federazione Nazionale di categoria.

ART. 23 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione; su proposta del presidente, l'Assemblea nomina un segretario e, quando ricorrono le elezioni delle cariche sociali, anche due scrutatori. La nomina del segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un notaio.

Le deliberazioni devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

TITOLO VII
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 24 - Composizione del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio è composto da 9 a 15 consiglieri.

L'assemblea ne determina il numero e li elegge fra i presidenti delle banche socie.

Possono inoltre essere eletti i vice presidenti delle stesse banche socie, previa designazione del Consiglio di Amministrazione di quest'ultime, da inviarsi alla Società prima dell'assemblea di rinnovo delle cariche sociali.

Non può essere eletto nel Consiglio, e se nominato decade, il dipendente della Società o chi sia parente, coniuge o affine con altri amministratori o dipendenti della Società, fino al secondo grado incluso.

I componenti del Consiglio durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili; essi decadono quando cessano dalla carica di Presidente o Vice Presidente delle banche socie o quando viene revocata la designazione di cui al terzo comma.

Il Consiglio provvede alla nomina del Presidente e di uno o più Vice presidenti designando, in quest'ultimo caso, anche il vicesegretario.

ART. 25 - Convocazione del Consiglio

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente di norma una volta al trimestre ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda motivata dal Collegio sindacale, o da un terzo almeno dei componenti del Consiglio stesso, o dalla Federazione Nazionale di categoria.

La convocazione è fatta dal Presidente, o da chi ne fa le veci, con avviso da inviare per iscritto, anche mediante posta elettronica certificata, al domicilio di ciascun consigliere ed ai componenti del Collegio sindacale, almeno otto giorni prima, ed in caso di urgenza almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza.

ART. 26 - Deliberazioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed è validamente costituito quando sono presenti più della metà degli amministratori in carica.

Le riunioni del Consiglio si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente che sarà affiancato da un segretario.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a votazione palese. Tuttavia, quando si tratti della nomina di persona può adottarsi la votazione segreta.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede; in quelle segrete, la parità di voto comporta la reiezione della proposta.

Alle riunioni del Consiglio può partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante della Federazione Nazionale di categoria.

Alle riunioni partecipa, con parere consultivo, il Direttore che assolve altresì, in via ordinaria, le funzioni di segretario, eventualmente coadiuvato, con il consenso del Consiglio, da altro dipendente.

I partecipanti sono tenuti all'obbligo di riservatezza e segreto su tutte le informazioni, sui contenuti delle discussioni e sulle deliberazioni consiliari nonché dei documenti esaminati nel corso delle riunioni.

ART. 27 - Poteri del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli riservati per legge o per statuto all'assemblea dei soci.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le deliberazioni concernenti:

- l'ammissione, l'esclusione ed il recesso dei soci;
- l'acquisto, la costruzione e l'alienazione di immobili;
- l'approvazione dei regolamenti, ad eccezione di quelli riservati alla competenza dell'Assemblea;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- la tenuta dell'albo federale dei sindaci, se istituito;
- la nomina e le attribuzioni del Direttore e del/dei Vice direttore/i.

Il Consiglio può deliberare le modificazioni dello statuto di adeguamento a disposizioni normative, ai sensi dell'art. 2365, secondo comma, del codice civile.

La Società non può stipulare contratti con gli amministratori o con loro parenti, coniugi o affini fino al secondo grado incluso, o con società alle quali gli stessi soggetti partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori, qualora detti contratti comportino un onere complessivo per la Società superiore a 100.000 euro su base annua. Il limite suddetto, in tutte le sue forme, si applica anche rispetto a colui che rivesta la carica di Direttore. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.

Il Consiglio, nel rispetto delle norme di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni al Comitato esecutivo, al Presidente ed ai singoli consiglieri, determinando i limiti delle deleghe.

Il Consiglio di amministrazione può inoltre conferire a singoli consiglieri o a dipendenti della Società poteri per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al Consiglio di amministrazione nella sua prima riunione.

ART. 28 - Compenso ai consiglieri di amministrazione

I consiglieri hanno diritto, oltre al compenso determinato dall'assemblea, al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato.

La remunerazione dei consiglieri investiti di particolari cariche statutariamente previste è determinata dal Consiglio di amministrazione, sentito il Collegio sindacale.

ART. 29 - Presidente del Consiglio di amministrazione

Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del governo societario, sovrintende all'andamento della Società e presiede l'Assemblea dei soci, il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo; provvede altresì affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite ai componenti del Consiglio.

Al Presidente del Consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio, nonché l'uso della firma sociale.

In caso di necessità ed urgenza, il Presidente delibera sulle materie di competenza del Consiglio o del Comitato esecutivo. Le deliberazioni, in tal modo adottate, devono essere portate a conoscenza del Consiglio o del Comitato esecutivo alla prima riunione utile.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice presidente, e in caso di più Vice presidenti, da quello vicario; in caso di assenza o impedimento anche di questi, le funzioni sono svolte dal consigliere designato dal Consiglio.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo.

TITOLO VIII
COMITATO ESECUTIVO

ART. 30 - Composizione e funzionamento del Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente, quale membro di diritto, e da 5 a 7 componenti del Consiglio di amministrazione nominati dallo stesso Consiglio.

Le riunioni sono convocate secondo le modalità di cui all'art. 25, secondo comma, e sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le riunioni del Comitato esecutivo si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente che sarà affiancato da un segretario.

Il Comitato esecutivo delibera sulle materie ad esso delegate dal Consiglio; tuttavia, in caso di necessità ed urgenza, il Comitato delibera su qualsiasi argomento di competenza del Consiglio, esclusi quelli riservati a quest'ultimo dalla legge.

Le deliberazioni di urgenza devono essere portate a conoscenza del Consiglio alla prima riunione utile.

TITOLO IX
COLLEGIO SINDACALE

ART. 31 - Composizione del Collegio sindacale

L'Assemblea ordinaria nomina fra gli amministratori, i sindaci e i soci delle banche socie, purché in possesso dei requisiti di legge, tre sindaci effettivi, designandone il Presidente e due sindaci supplenti. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; l'Assemblea ne fissa il compenso annuale valevole per l'intera durata del loro ufficio, in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle funzioni.

La Società non può stipulare contratti con i sindaci o con loro parenti, coniugi o affini fino al secondo grado incluso, o con società alle quali gli stessi soggetti partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.

I sindaci sono rieleggibili. Essi decadono, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando cessano dalla carica di amministratore o sindaco delle banche socie.

Se viene a mancare il Presidente del Collegio sindacale, le funzioni di presidente sono assunte dal più anziano di età tra i sindaci effettivi rimasti in carica.

ART. 32 - Compiti del Collegio sindacale

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

I verbali e gli atti del Collegio sindacale devono essere firmati da tutti gli intervenuti.

ART. 33 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti della Società è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione nominati dall'assemblea dei soci su proposta motivata del Collegio sindacale, ovvero dal Collegio sindacale stesso, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci.

TITOLO X
COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 34 - Composizione e funzionamento del Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri è un organo interno della Società ed ha la funzione di perseguire la bonaria composizione delle liti che dovessero insorgere tra socio e Società.

Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra soggetti terzi rispetto alle banche socie.

Il Presidente, che provvede alla convocazione del Collegio e ne dirige i lavori, è nominato dalla Federazione Nazionale di categoria, gli altri membri sono nominati dall'Assemblea.

I probiviri restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.

In caso di cessazione di uno dei componenti il Collegio nel corso dell'esercizio sociale, l'organo viene integrato dal supplente più anziano di età e l'Assemblea successiva provvederà alla nomina di un nuovo membro supplente.

La Società e le banche socie sono obbligate a rimettere alla decisione dei probiviri la risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere fra i soci e la Società o gli organi di essa, in ordine alla interpretazione, l'applicazione, la validità e l'efficacia dello statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni sociali o concernenti comunque i rapporti sociali.

Il ricorso ai probiviri deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia; la decisione del Collegio deve essere assunta entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso.

Il Collegio dei Probiviri decide secondo equità e senza vincoli di formalità procedurali. In caso di accoglimento del ricorso gli organi sociali competenti sono tenuti a riesaminare la questione.

TITOLO XI
DIREZIONE

ART. 35 - Compiti ed attribuzioni del Direttore

Il Direttore coordina il personale e le attività della Società secondo quanto impartito dal Consiglio di Amministrazione della stessa.

Egli prende parte, ove richiesto, e con parere consultivo, alle adunanze del Consiglio di amministrazione ed a quelle del Comitato esecutivo, se previsto.

Ha inoltre il potere di proposta in ordine alle materie di competenza del Consiglio di amministrazione; dà esecuzione alle deliberazioni degli organi sociali secondo le previsioni statutarie; sovrintende al funzionamento dei servizi secondo le indicazioni del Consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o impedimento, il Direttore è sostituito da un dipendente designato dal Consiglio di amministrazione.

Nel caso in cui non sia stato ancora nominato un Direttore, le funzioni di cui ai commi precedenti del presente articolo sono assunte da un Coordinatore individuato dal Consiglio di amministrazione.

TITOLO XII
ORGANISMI CONSULTIVI

ART. 36 - Comitato tecnico dei direttori

Il Comitato tecnico dei direttori è composto dai direttori delle banche socie, nominati in base ad un regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione.

Il Comitato costituisce un organo consultivo e propositivo del Consiglio di amministrazione e della Direzione, ed il suo funzionamento è disciplinato dal menzionato regolamento.

ART. 37 - Commissioni tecniche

Per un più efficiente funzionamento dei servizi, il consiglio di amministrazione può costituire appositi comitati o commissioni tecniche, con funzioni consultive e propositive su materie determinate, per l'esame di aspetti specifici, anche a livello locale, e per la ricerca di idonee soluzioni.

TITOLO XIII **ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - UTILI - RISERVE**

ART. 38 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di amministrazione procede alla redazione del bilancio e della relazione sull'andamento della gestione sociale, in conformità alle previsioni di legge.

ART. 39 - Utili

La Società deve destinare almeno il 50% degli utili netti annuali alla formazione o all'incremento della riserva legale.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

La Società, ai sensi dell'art. 2514, primo comma, lett. c), del codice civile, non può distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

Gli utili eventualmente residui potranno essere:

- a) destinati alla rivalutazione delle azioni secondo le previsioni di legge;
- b) assegnati ad altre riserve.

La Società non distribuisce utili ai soci.

L'eventuale remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci potrà essere effettuata purché in misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

La quota di utili netti annuali dopo le destinazioni di cui ai commi precedenti deve essere destinata a fini di beneficenza o mutualità.

TITOLO XIV **SCIoglimento DELLA SOCIETÀ**

ART. 40 - Scioglimento e liquidazione della Società

In caso di scioglimento della Società, il residuo attivo della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, dedotti il capitale versato dalle banche socie, eventualmente rivalutato, ed i dividendi maturati, sarà devoluto ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione secondo le modalità previste dalla legge.



VIA ADIGE 26 - 00198 ROMA